

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

GAL: TORRE NATISONE

SSL: Strategia di Sviluppo Locale del GAL Torre Natisone "LE MONTAGNE BLU"

Azione: 1.1

Tipologia di intervento: SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELLE FILIERE CORTE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI VOLTI ALLA CREAZIONE DI RETI LOCALI

* * * * *

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Aree di intervento	4
Articolo 5 – Strutture competenti	5
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili	5
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	6
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	6
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	7
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno	7
Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili	8
Articolo 10 – Interventi ammissibili	8
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi	8
Articolo 12 – Costi ammissibili	10
Articolo 13 – Costi non ammissibili	11
CAPO IV: VINCOLI	11
Articolo 14 – Impegni essenziali	11
Articolo 15 – Impegni accessori	11
CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	11
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno	11
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	12

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità.....	13
Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno	22
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	23
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio	23
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	23
Articolo 22 – Informazioni.....	23
ALLEGATI	24

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	1.1
Titolo	Sviluppo ed innovazione delle filiere corte e dei sistemi produttivi locali volti alla creazione di reti locali

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “Torre Natisone”, di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L’azione di cui al precedente comma ha per oggetto il sostegno ad investimenti delle aziende agricole volti all’avvio di filiere corte o al miglioramento delle stesse anche attraverso introduzione di sistemi innovativi di prodotto e di processo. Gli investimenti riguardano la manipolazione, trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE (ad eccezione dei prodotti della pesca), il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto elencato nell’allegato I del TFUE.

La stessa, inoltre, persegue le seguenti finalità: rafforzare il sistema produttivo ed economico del territorio e rafforzare le risorse che concorreranno alla realizzazione del prodotto turistico locale attraverso l’adesione dei beneficiari ad una rete territoriale.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L’Allegato B riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) “operazione”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
 - b) “impresa”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
 - c) “organismo pagatore”: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di

- riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
- d) "ufficio attuatore": unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
 - e) "responsabile di misura": unità organizzativa dell'amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori.
 - f) "Prodotto agricolo": i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'Allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - g) "filiera corta": rapporto di compravendita diretta tra produttore e consumatore che non prevede intermediari commerciali, favorendo quindi una diminuzione del prezzo finale dei prodotti, nonché una migliore conoscenza di questi ultimi e di chi li produce. I prodotti devono essere per l'80% di provenienza aziendale. Nel caso di prodotti trasformati almeno il 51% dovrà essere venduto al consumatore finale presso l'azienda agricola o presso mercati locali, che distano al massimo 30 km dal luogo di produzione (interno all'area GAL);
 - h) "manipolazione, trasformazione e commercializzazione": attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento degli animali (attività connesse);
 - i) "Cooperative agricole di produzione primaria": Cooperative agricole che svolgono attività di coltivazione del terreno o allevamento di animali;
 - j) "Rete territoriale": forma di aggregazione tra operatori privati con sede o unità operativa nell'area GAL di cui all'art. 4 del bando, basata su un contratto o un accordo scritto, attraverso la quale gli aderenti si impegnano a collaborare al fine di perseguire obiettivi comuni volti al potenziamento della qualità dell'offerta turistica dell'area. La rete territoriale sarà composta da un minimo di 8 soggetti tra i quali necessariamente un'azienda agricola con vendita diretta, uno o più operatori della ricettività turistica per il raggiungimento di almeno 20 posti letto ed un operatore dei servizi turistici (ristorazione, agriturismo diverso dall'ospitalità, trasporto di persone). La rete territoriale dovrà avere durata almeno pari al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 14 delle disposizioni attuative (Allegato B al bando);
 - k) "*Micro e Piccole imprese*" definizione allegato I Reg. (UE) 702/2014:
 - 1) la *Micro impresa* è costituita da imprese che hanno meno di 10 occupati e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
 - 2) la *Piccola impresa* è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020
Attimis	C
Cividale del Friuli	C
Drenchia	D

Faedis	C
Grimacco	D
Lusevera	D
Magnano in Riviera	C
Nimis	C
Prepotto	C
Pulfero	D
San Leonardo	D
San Pietro al Natisone	C
Savogna	D
Stregna	D
Taipana	D
Tarcento	C
Torreano	C

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
 - a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
 - b) l'ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 48.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 20.697,60 e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 27.302,40.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
Imprese agricole iscritte al registro delle imprese e cooperative agricole di produzione primaria	Avere sede o unità operativa nell'Area di intervento di cui all'art. 4.
	Essere iscritta, con codice ATECO 01, al registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
	Le Cooperative sono iscritte al registro delle Cooperative di cui all'art. 3, comma 1 della L.R. 03/12/2007 n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)
	Essere micro impresa o piccola impresa (PMI) come definita all'allegato 1 del Reg. (UE) 702/2014.
	Aderire ad una rete territoriale così come definita all'art. 3 comma 1, lett. j) del bando.

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni
Imprese agricole iscritte al registro delle imprese e cooperative agricole di produzione primaria.	Art. 42 del TFUE	40 %	Interventi che riguardino la trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del TFUE. (nel caso di trasformazione anche il prodotto in uscita rientra nell'allegato I)
	Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis		Interventi che riguardino la trasformazione di prodotti agricoli e in cui il prodotto ottenuto non è un prodotto agricolo di cui all'allegato I del TFUE, interventi che riguardino la commercializzazione di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE e le spese per attività di informazione di cui all'art. 12, comma 2, lett. c). Il sostegno è erogato in regime de minimis e l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.
3. Il regime de minimis di cui al reg. (UE) 1407/2013 si applica a tutte le azioni finanziate non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE. Le aziende agricole, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regime non beneficiano degli aiuti de minimis.

Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 10.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 60.000,00.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

<i>Interventi</i>	<i>Beneficiari</i>
Nuove filiere: interventi volti all'avvio della filiera corta riguardanti le strutture e le dotazioni produttive da impiegarsi nelle diverse fasi della filiera (manipolazione-trasformazione, commercializzazione)	Tutti i beneficiari
Filiere esistenti: interventi volti al miglioramento, anche attraverso introduzione di sistemi innovativi, riguardanti le strutture e le dotazioni produttive da impiegarsi nelle diverse fasi della filiera corta (manipolazione-trasformazione, commercializzazione)	

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

<i>Interventi</i>	<i>Requisiti di ammissibilità</i>
Nuove filiere: interventi volti all'avvio della filiera corta riguardanti le strutture e le dotazioni produttive da impiegarsi nelle	Devono riguardare l'avvio di almeno una delle fasi della filiera corta (manipolazione, trasformazione, commercializzazione).

diverse fasi della filiera (manipolazione-trasformazione, commercializzazione)	<p>Gli interventi non devono riguardare le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.</p>
	<p>I prodotti manipolati, trasformati e commercializzati attraverso la vendita diretta dovranno essere per almeno l'80% di provenienza aziendale. Il prodotto trasformato, per almeno il 51%, dovrà essere venduto al consumatore finale presso l'azienda agricola o presso mercati locali che distano al massimo 30 km dal luogo di produzione (interno all'area GAL).</p>
Filiera esistenti: interventi volti al miglioramento, anche attraverso introduzione di sistemi innovativi, riguardanti le strutture e le dotazioni produttive da impiegarsi nelle diverse fasi della filiera corta (manipolazione-trasformazione, commercializzazione)	<p>Devono riguardare il miglioramento di almeno una delle fasi della filiera (manipolazione, trasformazione, commercializzazione)</p>
	<p>Gli interventi non devono riguardare le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.</p>
	<p>Gli interventi non devono riguardare la mera sostituzione di attrezzature e dotazioni.</p> <p>I prodotti manipolati, trasformati e commercializzati attraverso la vendita diretta dovranno essere per almeno l'80% di provenienza aziendale. Il prodotto trasformato, per almeno il 51%, dovrà essere venduto al consumatore finale presso l'azienda agricola o presso mercati locali che distano al massimo 30 km dal luogo di produzione (interno all'area GAL).</p>
Tutti gli interventi	<p>devono riguardare la vendita diretta dei prodotti oggetto del finanziamento.</p>
	<p>Devono riguardare la trasformazione, manipolazione, commercializzazione di prodotti agricoli.</p>
	<p>devono essere realizzati in uno dei Comuni di cui all'art. 4 - Aree di intervento.</p>

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con

espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
<p>Nuove filiere: interventi volti all'avvio della filiera corta riguardanti le strutture e le dotazioni produttive da impiegarsi nelle diverse fasi della filiera (manipolazione-trasformazione, commercializzazione)</p>	<p>a) Investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da:</p> <p>a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili;</p> <p>a.2) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;</p> <p>a.3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile dei relativi investimenti. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2);</p> <p>a.4) acquisizione di licenze;</p> <p>b) Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a) non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3.</p> <p>Sono inoltre ammissibili entro il limite del 15% del costo complessivo dell'operazione i seguenti costi:</p>
<p>Filiere esistenti: interventi volti al miglioramento, anche attraverso introduzione di sistemi innovativi, riguardanti le strutture e le dotazioni produttive da impiegarsi nelle diverse fasi della filiera corta (manipolazione-trasformazione, commercializzazione)</p>	<p>Sono inoltre ammissibili entro il limite del 15% del costo complessivo dell'operazione i seguenti costi:</p>

	c) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali.
--	--

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
 - a) piano aziendale redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
 - b) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando;
 - c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
 - d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
 - d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile) compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, oppure;
 - d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
 - e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente;
 - f) nel caso di adozione di un regime di aiuti de minimis, dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C);
 - g) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
 - h) documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto, all'esecuzione delle migliorie e alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);
 - i) dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione (Allegato E);
 - j) visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi)

- k) registro dei beni ammortizzabili (Libro cespiti) e qualora non obbligatorio (art. 12 del DPR 435/2001) copia del libro giornale o libro degli inventari;
- l) per le cooperative, copia del libro dei soci;
- n) dichiarazione di impegno al rispetto dei parametri fissati per la filiera corta e la vendita diretta (Allegato F);
- o) copia del contratto o accordo comprovante l'adesione alla rete territoriale di cui all'art. 3 comma 1 lett. j) del presente bando, corredato dai documenti di identità di tutti i soggetti sottoscrittori, che dovrà contenere, quali elementi minimi: quadro generale del partenariato, obiettivi dell'accordo, descrizione dei ruoli e degli ambiti di attività dei soggetti aderenti, durata dell'accordo ed impegno all'inserimento e georeferenziazione della rete territoriale nel portale realizzato dal GAL.

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Subcriterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggi o massimo	Modalità di applicazione e verifica
Imprenditoria giovanile	Imprese agricole e cooperative agricole condotte da "giovane agricoltore"	5	Non cumulabili	5 punti	<p><u>Modalità di applicazione.</u></p> <p>il punteggio è assegnato alle imprese condotte da "giovani agricoltori" come da seguente definizione:</p> <p>"giovane agricoltore": ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 lettera n) del Reg (UE) 1305/2013 e art. 1 comma 1 Reg (UE) 2393/2017 persona fisica di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda (41 anni non ancora compiuti), che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda. L'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa;</p> <p>1. "primo insediamento in qualità di capo azienda": si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un giovane agricoltore e coincide con:</p> <p>a) la data di apertura della P.IVA agricola per le aziende individuali;</p> <p>b) la data di assunzione della carica di amministratore, unico e delegato, per le società di capitali e cooperative.</p> <p>Il primo insediamento avviene nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno e si configura quale:</p> <p>i. titolare di un'impresa agricola individuale;</p> <p>ii. amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola;</p>

					<p>iii. socio amministratore, unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;</p> <p>iv. socio amministratore, unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola.</p> <p>v. ove un giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo della stessa, le condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 807/2014.</p> <p>2. "adeguate qualifiche e competenze professionali": attestazione data dalla frequenza minima ai corsi per IAP (Imprenditori Agricoli Professionali) o qualifiche e competenze derivanti dal possesso di diplomi o lauree in ambito agricolo-forestale-zootecnico-veterinario.</p> <p><u>Documentazione da allegare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi); - diploma di laurea, diploma di scuola superiore o corso di formazione di almeno 150 ore in ambito agricolo-forestale-zootecnico-veterinario
--	--	--	--	--	--

	Imprese agricole e cooperative agricole condotte da giovani	4			<p><u>Modalità di applicazione:</u> il punteggio è assegnato alle imprese e cooperative agricole composte, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 anni. Il giovane ha le caratteristiche di capoazienda, anche con altri soggetti non giovani, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione</p> <p><u>Documentazione da allegare:</u> - visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi).</p>
Imprenditoria femminile		4	Cumulabile	4 punti	<p><u>Modalità di applicazione:</u> il punteggio è assegnato: -all'impresa individuale la cui titolare è una donna; -alle società di persone e alle cooperative con almeno il 60% dei soci donne; - le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote in possesso a donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne ex Legge 215/1992.</p> <p><u>Documentazione da allegare:</u> Visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi).</p>
Imprenditore agricolo professionale (IAP)		6	Cumulabile	6 punti	<p><u>Modalità di applicazione:</u> il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante sono in possesso dei requisiti per l'ottenimento della certificazione attestante la qualifica (IAP).</p> <p><u>Documentazione da allegare:</u></p>

					certificazione IAP o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti (Allegato G)
Introduzione di sistemi innovativi di processo e prodotto	Sviluppo di packaging plastic free	4	Cumulabili	20 punti	<p><u>Modalità di applicazione:</u> il punteggio è attribuito se il progetto prevede l'adozione di soluzioni nel packaging del prodotto, prive di prodotti plastici, o che abbiano almeno due elementi del packaging che derivano da materie prime riciclate (esempio bottiglie di vetro da aziende che riciclano) o utilizzano materie prime biodegradabili e compostabili quali carta, cartone e legno, la polpa di canna da zucchero e il PLA, PSM, CPLA (plastiche derivanti e ricavate principalmente da mais)</p> <p><u>Documentazione da allegare:</u> il requisito deve emergere dal Piano aziendale (Allegato A).</p>
	Sviluppo di smart packaging	4			<p><u>Modalità di applicazione:</u> l'aspetto smart del packaging si realizza qualora il packaging sia in grado di comunicare (es. con QRcode o altre tecnologie simili) al consumatore le caratteristiche del prodotto, dell'azienda e dei suoi valori</p> <p><u>Documentazione da allegare:</u> il requisito deve emergere dal Piano aziendale (Allegato A).</p>
	Sviluppo di prodotti non agricoli	2			<p><u>Modalità di applicazione:</u> il punteggio è attribuito se il progetto prevede investimenti volti alla trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non ricompresi nell'allegato I del TFUE.</p> <p><u>Documentazione da allegare:</u> il requisito deve emergere dal Piano aziendale (Allegato A).</p>

	Realizzazione o potenziamento di tecnologie, impianti per l'ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali	10			<p><u>Modalità di applicazione:</u> il punteggio viene assegnato se il progetto prevede investimenti volti alla realizzazione o potenziamento di tecnologie, impianti per ammodernamento, miglioramento o razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali in uno dei seguenti settori: - lattiero caseario; - carni e apicoltura; - cereali proteo-oleaginose; - colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, olivicoltura).</p> <p><u>Documentazione da allegare:</u> Piano aziendale e scheda tecnica delle attrezzature da acquisire.</p>
Certificazione di qualità, uso di marchi di qualità e produzioni biologiche.	Prodotti biologici	8	Cumulabili	17 punti	<p><u>Modalità di applicazione:</u> il punteggio viene assegnato se il progetto di filiera corta riguarda prodotti biologici (Reg. (CE) n. 834/2007 – Reg. (CE) 889/2008 s.m.i.).</p> <p><u>Documentazione da allegare:</u> Certificazione biologica per la produzione oggetto di investimento</p>
	Piccole Produzioni Locali (PPL)	3			<p><u>Modalità di applicazione:</u> il punteggio viene assegnato se il progetto di filiera corta riguarda un prodotto rientrante nel progetto di sicurezza alimentare PPL. (L.R. 22/2010, art. 8, commi 40 e 41).</p> <p><u>Documentazione da allegare:</u> documentazione atta a dimostrarne l'avvenuta adesione, in alternativa dichiarazione di impegno (in tal caso l'adesione dovrà essere dimostrata in sede di presentazione della domanda di saldo)</p>



	Marchi e prodotti di qualità	6		<p><u>Modalità di applicazione:</u></p> <p>a) operazioni che riguardano prodotti di qualità: il punteggio viene assegnato se il progetto di filiera-corta riguarda un prodotto per il quale il richiedente ha aderito a uno dei seguenti regimi di qualità: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014;</p> <p>b) operazioni che riguardano prodotti a marchio AQUA: il punteggio viene assegnato se il progetto di filiera corta riguarda un prodotto per il quale il richiedente ha aderito al regime di qualità AQUA;</p> <p>c) progetto di filiera che dà origine a un prodotto per il quale il richiedente ha aderito a uno dei regimi di certificazione volontaria indicati: il punteggio viene assegnato se il progetto di filiera corta riguarda un prodotto per il quale il richiedente ha aderito a uno dei seguenti regimi di certificazione volontaria: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; Certificazioni volontarie: FSSC 22000 - Food Safety Systems; ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; IFS - International Food Standard; GLOBALGAP (ex EUREPGAP).</p> <p>d) Marchio azienda: IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA: il punteggio è attribuito se il richiedente ha ottenuto il marchio collettivo IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA</p> <p>e) Marchio PAT (Prodotti agricoli tradizionali): il punteggio è attribuito se il progetto di filiera corta riguarda almeno un prodotto a marchio PAT (Ministero delle Politiche agricole</p>
--	------------------------------	---	--	---

					<p>alimentari e forestali. Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238).</p> <p><u>Documentazione da allegare:</u> il requisito deve emergere dal Piano aziendale (allegato A) e dalla documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adesione ai regimi o ai marchi indicati</p>
Stipula di contratti di fornitura con imprese del settore turistico relativamente ai prodotti della filiera	Numero di imprese del settore turistico di area GAL interessate da contratti di fornitura	2 punti ogni contratto fino ad un massimo di 8 punti.	Cumulabile	8 punti	<p><u>Modalità di applicazione:</u> il punteggio è assegnato con riferimento al numero di contratti di fornitura attivati con imprese del settore turistico di area GAL quali, strutture ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>Nel caso di contratti di fornitura stipulati tra soggetti appartenenti alla medesima rete territoriale, il punteggio verrà assegnato a condizione che detta fornitura non sia già prevista nel contratto/accordo di rete territoriale.</p> <p><u>Documentazione da allegare:</u> contratti di fornitura</p>
Localizzazione dell'attività	Investimento localizzato nell'ambito di Comuni con territorio soggetto a parco o riserva naturale	2	Cumulabili	8 punti	<p><u>Modalità di applicazione:</u> il punteggio è assegnato ai progetti i cui interventi sono localizzati anche parzialmente in Comuni con territorio soggetto a parco o riserva naturale.</p> <p><u>Documentazione da allegare:</u> Il requisito deve emergere dal Piano aziendale (Allegato A).</p>
		6			<p><u>Modalità di applicazione:</u></p>

	Investimento localizzato nei Comuni in Area rurale D				<p>il punteggio è assegnato ai progetti i cui investimenti sono realizzati esclusivamente in area D, la condizione è verificata attraverso la documentazione di progetto.</p> <p><u>Documentazione da allegare:</u> Il requisito deve emergere dal Piano aziendale (Allegato A).</p>
Incremento occupazionale	Da 0,25 a 1 ULA.	1	Non cumulabili	2 punti	<p><u>Modalità di applicazione:</u> il punteggio è assegnato per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro al momento della presentazione della domanda di sostegno. I posti di lavoro sono rapportati ad Unità Lavorativa Anno denominata ULA, così come definita del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di lavoro di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato a 0,35 ULA ($28/40 * 6/12 = 0,35$). Per ULA inferiori 0,25 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica viene effettuata sulla base della previsione contenuta nell'Allegato A) Piano Aziendale e confermata attraverso il Libro unico del lavoro al momento della presentazione della domanda di pagamento a saldo.</p> <p><u>Documentazione da allegare:</u> Il requisito deve emergere dal Piano aziendale (Allegato A) e copia del Libro Unico del Lavoro.</p>
	Oltre 1 ULA.	2			

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 70 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 21 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
 - a) Beneficiario o titolare di impresa più giovane.
 - b) Ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro il termine massimo di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 15 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
4. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai

regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4” approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all’articolo 21 si dà l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Torre Natisone, Via Frangipane n. 3, 33017 Tarcento, Udine (UD), telefono 0432 793295, email torrenatisonegal@gmail.com, PEC torrenatisonegal@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito:
www.torrenatisonegal.com

ALLEGATI

Allegato A – Piano aziendale

Allegato B – Disposizioni attuative

Allegato C – Dichiarazione De minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso miglorie su beni immobili

Allegato E – Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione

Allegato F – Dichiarazione di impegno al rispetto dei parametri fissati per la filiera corta e la vendita diretta

Allegato G – Dichiarazione possesso requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)